

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
<i>Comitato pareri</i>	" 4
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	" 9
CONVOCAZIONI	" 9
RELAZIONI PRESENTATE	" 14

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1969, ORE 17,15. —
*Presidenza del Presidente TREMELLONI, indi
del Vicepresidente FABBRI.* — Intervengono per
il Governo il Ministro delle finanze Bosco e
il Sottosegretario di Stato per l'interno De
Mita.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a sta-
tuto ordinario (*Urgenza*) (1342) (*Parere della I,
della II e della VI Commissione*).

La Commissione prosegue nell'esame del
disegno e della proposta di legge in materia
di finanza regionale.

Prendendo la parola il deputato Pazzaglia
rileva come il disegno di legge appaia per

molti versi criticabile alla luce di esperienze già fatte nell'ambito delle regioni a statuto speciale; esperienze che non sono state acquisite dal disegno di legge e che invece costituiscono parametri di riferimento estremamente significativi. Se le si fosse prese in considerazione ci si sarebbe resi conto sia della inopportunità di aumentare gli enti capaci di imporre propri tributi (con il rischio di introdurre sensibili differenziazioni tra luogo e luogo) e di abbandonare il principio, seguito dalle regioni a statuto speciale, dell'unicità dell'accertamento e del tributo, sia, soprattutto, del fatto che le previsioni contenute nel disegno di legge, per quel che riguarda sia le entrate sia le spese delle istituende regioni, sono poco realistiche e molto al di sotto del vero. Il costo delle regioni sarà di conseguenza ben superiore ai 700 miliardi ipotizzati dal provvedimento governativo, mentre a loro volta gli stanziamenti indicati per le spese di primo impianto e di funzionamento iniziale delle regioni sono anch'essi certamente insufficienti. Si pensi che la regione Friuli-Venezia Giulia solo per le spese di acquisto di beni per la programmazione ha iscritto nel bilancio del 1969 una somma pari a 2 miliardi e mezzo di lire. È necessario allora che la maggioranza si assuma la responsabilità, se vuole le regioni, di valutare e indicare il costo effettivo che esse comportano; il che è tanto più necessario in quanto se si pretendesse di contenere la spesa per le regioni nei limiti delle cifre indicate dall'attuale disegno di legge si costringerebbero le regioni a limitarsi unicamente alle attività di ordinaria amministrazione, togliendo loro ogni eventuale capacità di incidenza sull'assetto economico e sociale delle singole parti del territorio.

Il deputato Longo Pietro, dopo aver preteso che il suo gruppo è favorevole all'istituzione delle regioni e che in questa direzione, sul piano politico generale, è da apprezzare lo sforzo fatto dal Governo per mantenere fede agli impegni assunti, presentando alla ripresa dei lavori della Camera un suo disegno di legge sulla finanza regionale, afferma che, in linea di massima e salvo per alcuni ritocchi, il disegno di legge incontra l'assenso della sua parte politica. Tiene a sottolineare tuttavia che oltre il problema della finanza delle regioni vi sono altri problemi, come quello dei poteri che le regioni dovranno avere, quello dei rapporti delle regioni con gli enti locali e con lo Stato, che è necessario aver chiari per portare avanti correttamente il discorso sull'ordinamento regionale. A questo scopo auspica che il Governo voglia mettere a disposizione del Parlamento le conclusioni nella Commissione istituita durante la presidenza dell'onorevole Moro in modo che, secondo gli impegni presi dai partiti del centro-sinistra, il discorso sui problemi dell'ordinamento regionale, da sviluppare parallelamente a quello sulla finanza regionale, possa essere affrontato nel quadro della riforma generale della pubblica amministrazione.

Anche il problema: se è sufficiente la cifra di 700 miliardi, va affrontato in relazione alle effettive attribuzioni regionali; in ogni caso ogni eventuale aumento di tale cifra sarà possibile a suo giudizio solo se l'aumento andrà a sostituzione di una spesa statale.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 9 (in cui ritiene si dovrebbe introdurre una norma analoga a quella di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione) e 11 (per cui auspica una migliore formulazione, in base alla quale venga stabilito un collegamento tra la materia dei contributi speciali e le cosiddette leggi programmatiche) conclude rilevando la necessità, per uno sviluppo equilibrato, di rivedere i modi di elezione dei Parlamenti regionali, anche al fine di stabilire un migliore equilibrio tra province sottorappresentate ed altre viceversa sovrarappresentate.

Riallacciandosi ad un suo intervento in altra seduta, il deputato Cottone dichiara di condividere l'impressione che il provvedimento in discussione si presenti in definitiva come una mera esposizione dei criteri secondo cui si intende finanziare le regioni. Si dichiara anche lui persuaso che la cifra di 700 miliardi indicata nel disegno di legge sia del

tutto inadeguata, e perché bisogna scontare che la spesa per le regioni è fatalmente destinata a dilatarsi, e perché ancora non sono stabilite le funzioni proprie delle regioni. A questo proposito avanza dei dubbi di costituzionalità per quello che riguarda la istituzione del fondo comune di cui all'articolo 8 del disegno di legge, alla luce dell'articolo 119 della Costituzione, commi secondo e terzo; inoltre il medesimo articolo 119 prevede un coordinamento della finanza regionale con quella comunale e provinciale che manca completamente nel disegno di legge governativo. A dubbi di costituzionalità può dar luogo infine l'articolo 15 del provvedimento governativo che stabilisce una delega al Governo per il passaggio delle funzioni senza aver prima stabilito quali funzioni spettino alle regioni.

Interviene, infine, il deputato La Loggia, il quale pone anzitutto l'accento sulla esigenza di individuare e definire i confini rispettivamente dell'interesse regionale e dell'interesse nazionale, al fine di evitare il pericolo di sovrapposizioni di competenze, che potrebbero dar luogo a duplicazioni di spesa ed alla creazione di apparati burocratici affatto inutili. Connesso con il precedente è anche il problema del contenuto che si vuole dare alla potestà legislativa conferita alle regioni: ammonisce a non cadere nell'equivoco di fare dei nuovi enti una sorta di « cassiere delegato dello Stato », la cui funzione risulti limitata alla erogazione di spese finora di competenza dell'amministrazione statale. Passa, quindi, a trattare dell'autonomia finanziaria e tributaria assegnata dal disegno di legge alle Regioni, lamentando che a queste ultime non sia stata conferita alcuna potestà impositiva, sia pure necessariamente coordinata e collegata con quella dello Stato. Quanto alla delega, contenuta nell'articolo 15 della iniziativa governativa, rileva l'enorme sfera di discrezionalità attribuita al Governo in ordine al trasferimento delle funzioni, manifestando qualche perplessità sulla formulazione troppo generica dei principi e criteri direttivi, che fanno salve le competenze statali « che si ricollegano ad esigenze di interesse nazionale ». Avviandosi alla conclusione, richiama ancora l'attenzione della Commissione sulla necessità di dettare una normativa tale da vincere le resistenze ed i rifiuti che finora, nei riguardi delle regioni a statuto speciale, si sono manifestati per quanto concerne il trasferimento del personale statale, sicché le regioni medesime sono state costrette a creare un proprio dispen-

dioso apparato burocratico, ancorché la legislazione preveda che al trasferimento delle funzioni debba accompagnarsi anche quello delle strutture di cui lo Stato si serve per l'esercizio delle funzioni medesime.

Replica, quindi, il relatore Tarabini, rilevando preliminarmente come non siano fondate le preoccupazioni manifestate da talune parti circa l'entità della spesa necessaria all'attuazione dell'ordinamento regionale, né fondati i motivi di paventare una costante, graduale lievitazione delle spese medesime: secondo quanto previsto dal disegno di legge in esame, il trasferimento della spesa risulterà in diretta correlazione con il trasferimento delle funzioni, e tenuto conto delle disponibilità di bilancio esistenti. Circa i rilievi avanzati dal deputato Delfino secondo cui il provvedimento sarebbe in parte carente di copertura finanziaria a fronte delle entrate trasferite dallo Stato alle Regioni, sottolinea come il problema si presenti da un punto di vista strettamente formale e che, d'altra parte, la giurisprudenza della Corte costituzionale ed un principio reiteratamente affermato in Commissione Bilancio consentono di limitare la indicazione di una copertura « rigorosa e puntuale » alla prima *tranche* di spesa. Dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni circa l'effettivo trasferimento di funzioni e di dipendenti statali e dopo aver ancora richiamato l'attenzione della Commissione sugli oneri che certamente verranno a gravare sui bilanci dei comuni e delle province a seguito della delegazione dell'esercizio di funzioni amministrative della Regione, il relatore contesta le critiche di una mortificazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, autonomia che non è violata dalla attuale formulazione del disegno di legge, ma anzi esaltata, anche in relazione al disposto dell'articolo 23 della Costituzione secondo cui l'imposizione fiscale non può avvenire se non in base ad una legge dello Stato. Premessa qualche considerazione sulla opportunità di inserire nel provvedimento in esame anche qualche disposizione sul meccanismo finanziario delle Regioni (ed in particolare sulla struttura del loro bilancio), il relatore conclude, sottoponendo all'attenzione del Governo che la indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata per l'impianto e il primo funzionamento delle Regioni a carico dell'anno finanziario 1969 risulta non congrua, giacché essa richiama gli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario medesimo, sul quale, in realtà risulta iscritta una postazione di soli due miliardi per « primo funzionamento consigli regionali ».

Il Ministro Bosco esordisce sottolineando che la impostazione del disegno di legge è stata formulata in una prospettiva di sviluppo delle funzioni regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e nella piena salvaguardia dell'unità nazionale. Tale prospettiva dinamica resta confermata dalla disposizione contenuta nell'articolo 17 del progetto di legge governativo, il quale espressamente prevede l'adeguamento del fondo comune nella ipotesi in cui, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni di spesa del bilancio dello Stato risulti superiore all'ammontare del fondo medesimo: sicché si stabilisce una esatta e costante correlazione tra diminuzione della spesa statale e conseguente aumento dei mezzi finanziari posti a disposizione delle Regioni.

Il Ministro richiama, quindi, ai criteri prudenziali seguiti per evitare il pericolo di duplicazioni di spesa, nonché ai criteri seguiti per la scelta dei tributi, ispirati al principio di fornire alle Regioni i mezzi finanziari necessari per adempiere le loro funzioni normali: richiama ancora la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 12, che conferisce alle Regioni la potestà di istituire con legge i tributi propri previsti dall'articolo 1, indipendentemente dall'effettivo avvenuto trasferimento delle funzioni statali. Quanto al problema della delega, ribadita la legittimità di tale strumento legislativo anche là dove la Costituzione stabilisce una espressa riserva di legge e sottolineate la carenza e la genericità della proposta di legge Ingrao sul meccanismo di trasferimento delle funzioni, dichiara che il ricorso alle leggi delegate proposte dal Governo è ispirato alla esigenza di una sollecita attuazione dell'ordinamento regionale. pur con le dovute garanzie, nella fattispecie consistenti nell'obbligo per il Governo di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro respinge successivamente le critiche mosse circa le tappe attraverso le quali il Governo ha impostato il processo di attuazione dell'ente regione, richiamando al riguardo la VIII disposizione transitoria finale della Costituzione che prevede anzitutto la elezione dei consigli regionali e, quindi, la necessità di funzionamento dei consigli medesimi attraverso l'attribuzione ad essi di adeguati mezzi finanziari per lo svolgimento delle funzioni normali. Contesta, altresì, che il disegno di legge mortifichi l'autonomia regionale, giacché l'attribuzione di tributi propri non deve e non può risolversi nell'attribuzione

del potere di imposizione di certi tributi, bensì nel conferimento della titolarità di taluni tributi e del potere di determinarne gli importi o le aliquote nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale. Ugualmente da respingere è la ipotesi di una partecipazione delle Regioni all'accertamento ed alla riscossione delle imposte, giacché tale facoltà rientra nel potere impositivo, che rimane proprio dello Stato.

Il Ministro passa, infine, ad illustrare la consistenza del fondo comune previsto dall'articolo 8 del disegno di legge, dimostrando (anche sulla base del presupposto che i tributi propri hanno una maggiore capacità di dinamismo e cioè una maggiore velocità di incremento rispetto alle quote di tributi erariali devolute) come non risultino affatto fondate o giustificate le preoccupazioni circa un presunto eccessivo scarto tra l'ammontare dei tributi propri assegnati alle Regioni e l'entità delle quote di tributi erariali ad esse devolute. Si sofferma, ancora, sui criteri di ripartizione del fondo, sulla normativa relativa ai bilanci delle Regioni e ai controlli (normativa che resta quella della legge n. 62 del 1953) e conclude preannunciando che il Governo si riserva di presentare quanto prima al Parlamento i provvedimenti relativi al definitivo trasferimento del personale e alla organizzazione delle Regioni a statuto ordinario.

Il deputato Cottone chiede al Ministro che, prima della conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge sulla finanza regionale, siano messi a disposizione della Commissione i documenti della Commissione a suo tempo nominata dall'allora Presidente del Consiglio Moro.

La Commissione affronta, quindi, un breve dibattito sul calendario dei propri lavori (con interventi dei deputati Delfino, Raucci, Cottone e Fabbri, nonché del Presidente Tremelloni e del ministro Bosco), al termine del quale delibera di conferire ad un Comitato ristretto, appositamente nominato, l'incarico di esaminare le singole disposizioni del disegno e della proposta di legge, nonché degli emendamenti che, al riguardo, saranno presentati.

A far parte del Comitato ristretto sono chiamati, oltre al Presidente Tremelloni e al relatore Tarabini, i deputati: Alpino, Bodrato, Compagna, Delfino, Gastone, La Loggia, Longo Pietro, Mussa Ivaldi Vercelli, Passoni, Principe e Raucci.

Il Comitato ristretto resta convocato per giovedì pomeriggio, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

Comitato pareri.

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Fada, per le poste e le telecomunicazioni Volpe e per la pubblica istruzione Limoni.

Disegno di legge:

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (1537).

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Finanziamento delle indagini campionarie sulla consistenza del patrimonio suinicolo (Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa) (1542).

Il Sottosegretario Fada, aderendo ad una richiesta in tal senso rivoltagli dalla Commissione nel corso della precedente seduta, chiarisce che il richiamo del fondo globale dell'anno finanziario 1968 a fronte di una quota-parte della maggiore spesa dal provvedimento implicata deve intendersi riferito all'accantonamento di un miliardo concernente « istituzione della carriera del personale addetto alla conduzione degli automezzi » (elenco n. 5 - Ministero del tesoro).

Sulla base di tali chiarimenti, e su proposta del relatore Corà, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere alla condizione che la indicazione di copertura, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge risulti perfezionata ed integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970, a fronte degli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario medesimo. Di conseguenza, il primo comma del richiamato articolo 3 del disegno di legge dovrà risultare così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 si fa fronte, rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1968 e mediante riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970 ».

La Commissione segnala, infine, alla competente Commissione di merito che la indicazione di copertura a riduzione del fondo globale 1968 sarà valida solo se il disegno di legge risulterà perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 1969, poiché, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, le somme accantonate sugli appositi fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso possono essere utilizzate entro la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola (Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa) (1553).

Su proposta del relatore Di Lisa, con il quale esprime consenso il Sottosegretario Fada, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, quale risulta nel nuovo testo trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 24 settembre 1969.

Disegno di legge:

Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (1564).

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo che il deputato Santoni ha riferito il contrario avviso della sua parte, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, per altro, alla competente Commissione di merito che la indicazione di copertura a riduzione degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1968 risulterà valida solo se il disegno di legge sarà perfezionato entro il 31 dicembre 1969, a' termini di quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente l'utilizzo delle somme accantonate sugli appositi fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa) (1599).

Dopo che il relatore Di Lisa ha illustrato il disegno di legge nella nuova formulazione trasmessa dalla competente Commissione di merito (che estende anche all'anno finanziario 1970 la facoltà di superare i limiti di spesa per prestazioni straordinarie), il Sottosegretario Fada riferisce il contrario avviso del Tesoro su tale nuovo testo del provvedimento, che ha una portata limitata nel tempo e che detta una disciplina transitoria in attesa che venga definito l'assetto organizzativo dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda telefonica di Stato, oggetto di altra iniziativa legislativa (n. 1644) attualmente all'esame della Camera e sulla quale la Commissione bilancio ha già avuto modo di manifestare il proprio consenso.

Il Sottosegretario Volpe chiarisce le ragioni che hanno indotto il Ministero delle poste a proporre la nuova formulazione estensiva del progetto di legge, precisando che, in previsione di una certa dilazione nel tempo delle nuove assunzioni contemplate dal disegno di legge n. 1644, risulterà necessario intensificare anche per il 1970 le prestazioni per lavoro straordinario; aggiunge, peraltro, che, proprio per la esigenza di graduare le nuove immmissioni di personale, i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici assicurano ampie disponibilità per fronteggiare la maggiore spesa implicata dal disegno di legge in esame anche in caso di estensione al prossimo esercizio finanziario della facoltà di superare i limiti di spesa per le prestazioni straordinarie. A sua volta, il Sottosegretario Fada, sulla base delle assicurazioni e delle precisazioni riferite dal Sottosegretario Volpe, dichiara che il Tesoro potrebbe accedere alla nuova impostazione del provvedimento soltanto se la normativa ivi prevista avesse carattere provvisorio e temporaneamente limitato al 1970.

Intervengono, quindi, nella discussione i deputati: Santoni, il quale manifesta qualche perplessità circa la indicazione di copertura assicurata a carico degli stanziamenti di bilancio relativi agli stipendi per il personale, rilevando che detti stanziamenti avrebbero dovuto essere commisurati sulla base di una situazione normativa che da un lato doveva

di già scontare il previsto esodo del personale e dall'altro non poteva prevedere gli ulteriori oneri connessi all'attuazione del provvedimento in esame: ch , se pure c'  stato un esodo superiore al previsto, sono s  diminuite le spese per la retribuzione del personale in servizio, ma sono anche aumentate quelle per il trattamento di quiescenza; e Cottone, il quale critica la discordanza nell'atteggiamento delle competenti amministrazioni interessate sul medesimo disegno di legge; nonch  il relatore Di Lisa, il quale, ribadita la esigenza di pervenire tempestivamente ad una normalizzazione dell'assetto organico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, propone alla Commissione di rinviare brevemente la definizione del proprio parere, al fine di consentire alle competenti amministrazioni interessate di reperire idonee soluzioni ai problemi di spesa e copertura connessi con l'attuazione della iniziativa legislativa in esame.

Dopo un breve intervento del presidente Fabbri, la Commissione, accogliendo la proposta del relatore, delibera di rinviare ulteriormente l'esame del disegno di legge, al tempo stesso invitando le competenti Amministrazioni interessate (poste e tesoro) a concordare una nuova formulazione del disegno di legge in esame, corredata da idonee e adeguate indicazioni circa la maggiore spesa implicata e la relativa necessaria copertura, da sottoporre quindi al giudizio della Commissione medesima.

Disegno di legge:

Indennit  forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di propriet  degli agenti (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (1643).

Dopo che il relatore Di Lisa ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al progetto di legge, il Sottosegretario Volpe fornisce i dati e i chiarimenti richiesti. Precisa che la copertura, a fronte della maggiore spesa implicata per l'anno finanziario in corso, pu  essere assicurata a carico degli stanziamenti del capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

che presentano adeguate e congrue disponibilit . Aggiunge che, per l'anno finanziario 1970, la spesa prevista si aggira intorno ai 1.300-1.600 milioni: a fronte di tali oneri possono essere richiamati, per 800 milioni, gli stanziamenti del capitolo n. 123 del bilancio delle poste e, per la differenza, una aliquota delle maggiori entrate che saranno accertate in sede di predisposizione della nota di variazione al bilancio 1970.

Il Presidente Fabbri rileva che le dichiarazioni del Sottosegretario Volpe confermano le preoccupazioni manifestate dalla Commissione bilancio nel corso della precedente seduta circa la inadeguatezza della indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge. Aggiunge che il rinvio alle variazioni di bilancio non pu  costituire di per s  valida indicazione di copertura, poich  la Commissione bilancio ha sempre affermato il principio secondo cui le maggiori entrate accertate rispetto alle iniziali previsioni possono essere invocate per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi solo se consacrate in un documento legislativo gi  presentato al Parlamento e dal quale risultino sia l'ammontare di tali maggiori entrate sia le corrispondenti destinazioni di spesa proposte.

Intervengono, quindi, nella discussione i deputati Santoni, Cottone, Giordano e De Laurentiis, i quali tutti, pur esprimendo consenso con il merito del provvedimento, ritengono affatto insufficienti i chiarimenti forniti dal Sottosegretario Volpe e assolutamente inadeguata la indicazione di copertura evocata mediante il rinvio alle future note di variazione del bilancio per l'anno finanziario 1970.

Dopo un breve intervento del relatore Di Lisa, il quale sollecita la Commissione a definire tempestivamente il proprio parere, salvo precisare meglio la formulazione dell'articolo di copertura, la Commissione accoglie una proposta avanzata dal Presidente Fabbri e delibera di rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge, invitando, al tempo stesso, il Governo ad individuare una pi  idonea e adeguata indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico dell'anno finanziario 1970, risultando insufficiente il richiamo agli stanziamenti gi  predisposti sul capitolo n. 123 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non congruo il generico rinvio ai futuri provvedimenti di variazione al bilancio.

Disegno di legge:

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme sulla riveribilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (1681).

Dopo che il Sottosegretario Fada ha riferito i dati trasmessi dal Ministero dell'interno sulla esatta portata del provvedimento e sulle ragioni amministrativo-contabili cui lo stesso si ispira, la Commissione, accogliendo una proposta in tal senso formulata dal relatore Ciccardini, delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla condizione che l'indicazione di copertura formulata nell'articolo 3 del disegno di legge risulti integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970 a fronte degli oneri dal disegno di legge implicati a carico dell'anno finanziario medesimo (lire 3 milioni e 500 mila). Di conseguenza il primo comma del richiamato articolo 3 del disegno di legge dovrà risultare così modificato:

« All'onere di lire 27 milioni, relativo al periodo 1° luglio 1962-31 dicembre 1969, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. All'onere di lire 3.500.000 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

La Commissione, infine, segnala alla competente Commissione di merito l'opportunità di integrare il riferimento legislativo contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, aggiungendo, dopo le parole « della legge 15 febbraio 1958, n. 46 » le altre « e successive modificazioni e integrazioni ».

Disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (1688).

Dopo illustrazione del relatore Di Lisa, il Sottosegretario Fada riferisce alla Commissione l'opportunità di modificare l'indicazione di

copertura contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, evocando, a copertura della maggiore spesa implicata a carico dell'anno finanziario 1970, gli stanziamenti rispettivamente del capitolo n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del capitolo n. 355 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario medesimo.

Intervengono nella discussione i deputati Santoni e Cottone, nonché il presidente Fabbri, i quali tutti rilevano la incoerenza di una indicazione di copertura assicurata mediante il richiamo di stanziamenti iscritti in bilancio ancor prima che risulti perfezionata la legge sostanziale di spesa.

Il Sottosegretario Volpe, pur ritenendo affatto corretta l'indicazione di copertura testé prospettata dal rappresentante del tesoro, prega la Commissione di voler brevemente rinviare la definizione del proprio parere. A sua volta, il Sottosegretario Fada chiarisce che la iscrizione nel bilancio 1970 della spesa implicata dal disegno di legge in esame deve considerarsi alla stregua di una semplice proposta avanzata dal Governo, sulla base del presupposto che il disegno di legge medesimo potesse risultare legislativamente perfezionato ancor prima dell'approvazione da parte del Parlamento del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario.

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera, quindi, di esprimere, allo stato, parere contrario sul disegno di legge, poiché il provvedimento non reca alcuna indicazione di copertura a fronte della maggiore spesa implicata, né risulta congrua la indicazione di copertura proposta dal rappresentante del tesoro che scavalcherebbe il fondo globale come unica fonte accolta in bilancio per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. La Commissione si riserva, per altro, di riprendere in esame il disegno di legge sulla base di nuove e più adeguate indicazioni di copertura e invita il Governo a proporre una conveniente modifica del progetto di bilancio già all'esame del Senato, sopprimendo gli stanziamenti rispettivamente predisposti al capitolo n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al capitolo n. 355 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e procedendo ad una corrispondente integrazione degli stanziamenti già predisposti sul fondo globale da destinare specificamente al finanziamento del disegno di legge in esame.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (*Parere alla VIII Commissione*) (419).

Dopo interventi del relatore Giordano, dei deputati De Laurentiis e Ciccardini e del Sottosegretario Fada (il quale ultimo riferisce che persistono ancora le preoccupazioni già manifestate dal Ministero del tesoro sul merito del provvedimento e le riserve sulla indicazione di copertura), la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Limoni, il quale si è riservato di raccogliere tempestivamente i dati e i chiarimenti a suo tempo richiesti dalla Commissione, anche in relazione alla esatta portata del provvedimento e di prospettare quindi alla Commissione medesima, in una delle prossime riunioni, adeguate soluzioni ai problemi di spesa e copertura connessi con l'attuazione del provvedimento in esame.

Proposta di legge:

Bressani ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali (*Parere alla VI Commissione*) (930).

Su proposta del relatore Ciccardini e dopo che il Sottosegretario Fada ha manifestato talune perplessità e osservazioni sul merito del provvedimento (che il Governo, peraltro si riserva di esporre in sede di Commissione competente in via primaria), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Servadei: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (*Parere alla XIII Commissione*) (974).

Dopo illustrazione del relatore Corà ed interventi dei deputati Santoni e Servadei, nonché del Sottosegretario Fada (il quale ultimo riferisce che il Governo si riserva di proporre in sede di Commissione di merito taluni emendamenti che consentano di riproporzionare e ridurre gli oneri che discendono dall'attuazione del provvedimento a carico dei bilanci degli enti pubblici ed in particolare degli ospedali), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Evangelisti ed altri: Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (*Parere alla VIII Commissione*) (1403).

Su proposta del relatore Giordano, con il quale esprimono consenso tanto il Sottosegretario Limoni quanto il deputato De Laurentiis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Fada, premesso che da parte del Governo è in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge per una regolamentazione organica della materia dei comandi del personale insegnante, aveva prospettato alla Commissione l'opportunità di rinviare l'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Senatori Gronchi ed altri: Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica (*Approvata dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1491).

Dopo illustrazione del presidente Fabbri e dopo interventi dei deputati Di Lisa e Santoni, nonché del Sottosegretario Fada (il quale riferisce il contrario avviso del Tesoro sulle implicazioni finanziarie della proposta di legge), la Commissione, pur riconoscendo l'alto valore morale della iniziativa in esame, ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole, poiché l'iniziativa medesima implica certamente una rilevante maggiore spesa per il bilancio dello Stato, a fronte della quale non risulta individuata alcuna indicazione di copertura. La Commissione, peraltro, si riserva di prendere nuovamente in esame la proposta di legge, invitando, al tempo stesso, il Governo a voler reperire idonea indicazione di copertura a fronte degli oneri che potranno discendere dalla interpretazione estensiva della disposizione del trattato di pace per le somme già percepite dall'Erario e che dovranno essere restituite.

Proposta di legge:

Senatore Schiavone: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) (1547).

Dopo illustrazione del presidente Fabbri e dopo interventi dei deputati De Laurentiis

e Cottone (favorevoli), nonché del Sottosegretario Fada (il quale assicura che la maggiore spesa dal provvedimento implicata potrà essere fronteggiata a carico dei normali stanziamenti di bilancio), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Prearo: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (908);

Sisto ed altri: Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (999);

(Parere alla XI Commissione).

Su proposta del relatore Corà, con il quale esprimono consenso i deputati Giordano e De Laurentiis, nonché il Sottosegretario Fada, la Commissione, preso atto che il Governo ha tempestivamente provveduto ad iscrivere sul fondo globale per l'anno finanziario 1970 idoneo accantonamento destinato al finanziamento delle proposte di legge in esame, delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Sisto (n. 999). La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge Prearo (n. 908), rinviando per la indicazione di copertura a quanto previsto dalla proposta di legge n. 999.

La Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta l'esame dei disegni di legge nn. 1555, 1704, 1712 e delle proposte di legge nn. 613, 673, 1166, 1295, 1393, 1001 e 1021, nonché dei progetti di legge nn. 1689, 495, 983, 1136, 1160, 1275, 1661, 59, 113, 421 e 446.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione ascolta i testi Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Fiorani e Guglielmo Cerica.

La Commissione discute, quindi, l'ulteriore programma dei lavori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Senatore SCHIAVONE: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1547) — Relatore: Ballardini — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342).

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Ballardini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (118);

LUZZATTO ed altri: Norme sul procedimento di nomina a organi di aziende, istituti ed enti pubblici sottoposti a vigilanza dello Stato (222);

DI PRIMO ed altri: Norme in materia di nomina e durata in carica degli organi di amministrazione degli Enti parastatali (304);

SULLO ed altri: Norme per facilitare l'avvicendamento negli incarichi di amministrazione degli Enti pubblici (597) — Relatore: Ballardini — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge costituzionali:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorado attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorado passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

— Relatore: Bosco.

Esame della proposta di legge:

NUCCI e POLOTTI: Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1112) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nella azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

REALE GIUSEPPE ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiali di 3^a classe nonché degli idonei degli altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970);

MANCINI ANTONIO: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1389);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sul disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541) — Relatore: Terrana — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 — secondo comma — della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (882);

FOSCHI ed altri: Modifica dell'articolo 17 — secondo e terzo comma — della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali (1043);

CASCO: Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (1282);

Senatori CENGARLE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 — secondo comma — della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1506) — Relatore: Zamberletti — (*Parere della I e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato (1561) — Relatore: Boldrin — (*Parere alla X Commissione*);

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane (1555) — Relatore: Merli — (*Parere alla X Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

USVARDI: Abrogazione dell'articolo 553 del codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato il 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (122);

CECATI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del codice penale (476);

COCCIA ed altri: Modifica dell'articolo 552 e abrogazione dell'articolo 553 del codice penale, modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 maggio 1931, n. 773, soppressione della lettera f) dell'articolo 103 del regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 12 marzo 1942, n. 477, e modifica dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti all'informazione e divulgazione dei mezzi anticoncezionali (725);

DE LORENZO FERRUCCIO ed altri: Abrogazione delle norme che vietano la propaganda anticoncezionale e regolamentazione della vendita di farmaci ad azione progestativa (1313);

Relatore: Terrana — (*Parere alla IV e XIV Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Norme per l'assegnazione, mediante sorteggio, del numero d'ordine progressivo alle liste ed alle candidature uninominali presentate per le elezioni politiche, provinciali, comunali e dei consigli delle regioni a statuto normale (1636) — Relatore: Servadei — (*Parere alla I Commissione*).

Parere sulla proposta e sul disegno di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Arnaud.

Comunicazioni del Presidente.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 1° ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 (*Approvato dal Senato*) (1495) — (*Parere della V, XI e XII Commissione*) — Relatore: Storchi;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 20 luglio 1967 (*Approvato dal Senato*) (1496) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Pintus;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle misure di controllo della Conven-

zione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nonché del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla commissione prevista da detta Convenzione, datati da Washington il 29 novembre 1965 (*Approvato dal Senato*) (1630) — Relatore: Di Giannantonio.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1967 (*Approvato dal Senato*) (1039) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 1° ottobre, ore 18.

Sottocommissione per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castelli.

Parere sulla proposta di legge:

FOSCHI e BODRATO: Esenzione in materia di adozioni speciali (899) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Padula.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 1° ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532) — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592) — (*Parere della II e della V Commissione*).

— Relatore: Patrini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Sovvenzioni alle Associazioni d'Arma (1552) — Relatore: Caiati — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (*Approvato dal Senato*) (1513) — Relatore: Buffone — (*Parere della II e della V Commissione*);

Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (1591) — Relatore: Lucchesi — (*Parere della V Commissione*);

Norme in materia di pensioni del personale dell'esercito e della marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione dell'aeronautica militare (1683) — Relatore: Napoli — (*Parere della V Commissione*);

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1686) — Relatore: Caiati.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri (*Approvata dal Senato*) (1554) — Relatore: Scarascia Mugnozza — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (1702) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gitti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 1° ottobre, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria Cosenza-Paola (1553) — Relatore: Cusumano — (*Parere della V e della X Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dalla amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (970) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI ANTONIO ed altri: Conferimento dei posti di organico nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Canestrari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (1599) — Relatore: Squicciarini — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688) — Relatore: Marraccini — (*Parere della I e della V Commissione*);

Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti (1643) — Relatore: Brizioli — (*Parere della I e della V Commissione*);

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (1691) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della V Commissione*);

Utilizzazione di personale estraneo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle navi traghetto dell'Azienda medesima (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1704) — Relatore: Marocco — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovute a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446).

— Relatore: De Leonardis — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675) — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944)

(*Urgenza*) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico della economia montana (1176) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

— Relatori: Della Briotta e Ceruti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692) — Relatore: Imperiale — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori TORTORA ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1161) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345 ter) — (*Parere della I, IV, V, X Commissione*);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6) — (*Parere della IV, IX e X Commissione*);

BARCA ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652) — (*Parere della IV, V e VI Commissione*);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a

motore (822) — (*Parere della II, IV, V, VI e X Commissione*);

— Relatore: Longoni.

Discussione del disegno di legge:

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1548) — Relatore: Merenda — (*Parere della XIII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Mercoledì 1° ottobre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BERMANI ed altri: Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1440) — Relatore: Pavone — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Elezione di un segretario.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);

ALESSANDRINI: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

— Relatore Mancini Vincenzo — (*Parere della XII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

Senatore VALSECCHI PASQUALE: Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia (*Approvata dal Senato*) (1625) — Relatore: Gitti — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Mercoledì 1° ottobre, ore 16.

RELAZIONI PRESENTATE

V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali):

Regolazioni finanziarie varie (1627) — Relatore: Fabbri.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.